

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CECIMA E COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

tra

il Comune di Cecima, di seguito semplicemente "il Comune", codice fiscale n. 86003530184 nella persona del Sindaco *pro tempore* Geom. Andrea Milanese, a ciò incaricato con deliberazione dell'assemblea n. 15 del 12/06/2019

e

la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, codice fiscale 95002050185, con sede in Varzi, Piazza Umberto I, 9, di seguito semplicemente "la Comunità Montana", nella persona del Presidente *pro tempore* Dott. Giovanni Palli a ciò incaricato con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 8/07/2019;

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) -Collegato2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"; -
- la D.g.r. n. X/7581 del 18/07/2017;

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008 le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione; -
- con la D.g.r. n. X/7581 del 18/07/2017 Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione dei seguenti reticoli idrici minori:

CORSO D'ACQUA	N. ELENCO AA.PP. R.D. 523/1904	CODICE ATTRIBUITO Rif. Tavole 1/a - 1/b	SBOCCO	DEFINIZIONE TRATTO CLASSIFICATO (da monte a valle)
VERSANTE DESTRO T. STAFFORA				
Rio San Vito		PV026-01	T. Staffora	al confine comunale Est, da quota 295 allo sbocco
Rio San Vito dx		PV026-01dx		da quota 302 alla confluenza
Fosso Zanrè		PV026-02	T. Staffora	Intero sviluppo : da quota 285 allo sbocco
VERSANTE SINISTRO T. STAFFORA				
Rio Scoconazzo		PV026-03	T. Staffora	al confine comunale Est, da quota 295 allo sbocco
T. Semola		PV026-04	T. Staffora	da quota 475 fino allo sbocco, passando in Comune di Pontenizza
Rio Arsazza		PV026-04b	T. Semola	da quota 570 alla confluenza nel T. Semola (confine Nord)
Rio Predamoglia		PV026-04a	T. Semola	da quota 560 alla confluenza nel T. Semola PV026-04

Rio di Cecima		PV026-05	T. Staffora	Dal ponte per Busanca allo sbocco
Rio Arbarolo		PV026-06	Rio di Cecima	Dalla SP n.62 alla confluenza nel Rio Cecima PV026-05
Rio Serra		PV026-07	Rio di Cecima	Da quota 590 (strada comunale Cà del Monte) alla confluenza nel Rio Cecima PV026-05
Rio Cimarola		PV026-08	T. Staffora	Da quota 452 (ponte strada comunale Cascina Allegrina-Colletta) allo sbocco
NOTE	Le quote di testata dei corsi d'acqua "minori" sono desunte dal rilievo aerofotogrammetrico 2009 in scala 1:5000			

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che Comune e Comunità Montana sono chiamati a svolgere sul Reticolo Idrico Minore Comunale, intendendosi tale l'insieme delle aree di proprietà demaniale legate ai corsi d'acqua pubblici e pertanto restando escluse aree e manufatti privati in carico ai consorzi irrigui e di bonifica, regolandone condizioni e modalità di esecuzione

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni 10, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta con preavviso non inferiore a 6 mesi.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sui RIM del Comune di Cecima, ed individuati nell'allegato parte integrante della presente convenzione, la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative ai RIM del Comune di Cecima, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime dei RIM del Comune di Cecima ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare i RIM del Comune di Cecima affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;

- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività;
- fornire supporto tecnico e legale per le fasi di incasso dei corrispettivi previsti al successivo comma 2.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla la D.g.r. n. X/7581 del 18/07/2017 (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. 18 del 04/10/2021.

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul RIM del Comune di Cecima ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze. Si impegna inoltre:
 - Supportare la Comunità Montana nell'attività di vigilanza del Reticolo Idrico Minore Comunale affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
 - Supportare la Comunità Montana nell'attività vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
 - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il RIM del Comune di Cecima saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota, tassativamente, non inferiore al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. Il Comune provvederà, entro ogni anno di vigenza della presente convenzione, al riconoscimento alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, o al concessionario del servizio da questa riconosciuta, di una quota di norma al 10% del valore dei canoni presenti, futuri e pregressi non prescritti, introitati a titolo di rimborso spese per le attività di cui all'art. 4;
4. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana: *i.* dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; *ii.* si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; *iii.* si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti

delle attività ad esso affidate; *iv.* si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato; *v.* si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento; *vi.* si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali"; *vii.* si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze; *viii.* si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare;
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune di Cecima;
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varzi, il _____